



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**  
Provincia di Taranto

**COPIA**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE**

**N. 21 DEL 12/04/2023**

**OGGETTO** : Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre, addi dodici, del mese di Aprile alle ore 10:45, presso la Sede Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Daniela BUCCOLIERO**

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 45723 del 09/08/2022 e visto il D.P.R. del 31/08/2022, assistito dal Segretario Comunale, SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MEMMOLA IMMACOLATA, ha adottato la seguente deliberazione.

<b>Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000</b>	
<b>REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Parere: FAVOREVOLE	Parere: FAVOREVOLE
Data: 07/04/2023	Data: 07/04/2023
<b>Responsabile del Settore</b> LUDOVICO PASQUALE	<b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> LUDOVICO PASQUALE

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario N. 02 del 07/10/2022, di nomina di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, al Dott. Pasquale LUDOVICO che ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area dei Servizi Finanziari.

### **Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

#### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) e si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

#### **VISTE:**

- la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 19/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;
- la delibera del Commissario Straordinario N. 9 dell'08/03/2023 di approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TAR);
- la delibera del Commissario Straordinario N. 33 del 30/12/2022 di approvazione della Carta della Qualità del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

#### **VISTI INOLTRE:**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";*

- Deliberazione n. 57/2020/rif;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

**VISTE**, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

**CONSIDERATO** che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

**DATO ATTO** che con la citata Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha approvato il MTR-2 per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025:

*"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponde il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

**CHE** l'Autorità, per quanto all'art. della sopra indicata deliberazione ha inoltre previsto un aggiornamento biennale del documento sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento e che, pertanto, tale aggiornamento rappresenta una procedura obbligatoria a cui i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF dovranno adempiere con riferimento all'annualità 2024.

**CHE** l'Autorità concede la facoltà agli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso e che a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 disciplinano quanto segue:

- *"8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.;"*
- *8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio"*;

**VISTI**:

- la determina dell'Ager Puglia N. 188 del 18/05/2022 ad oggetto: "Procedura di

validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021”.

- la relazione di validazione dell'Ager Puglia, relativa al piano finanziario 2022-2025

**RICHIAMATA** la delibera del C.C. N. 18 del 31/05/2022 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2022;

**DATO ATTO** che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2023 ammonta ad **€ 313.719,00** e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad **€ 313.719,00**;
- che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

**VISTI:**

- il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera del C.C. N. 23 del 19/07/2021;
- la delibera del Commissario Straordinario N. 9 dell’08/03/2023, con la quale si approvavano le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 19/07/2021;

**RITENUTO** di imputare, sulla base della effettiva e concreta distribuzione delle UD e UND, alle utenze domestiche il 90% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 10% del medesimo costo;

**RITENUTO** di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- 1^ rata entro il 5 luglio;
- 2^ rata entro il 5 settembre;
- 3^ rata entro il 5 Novembre;
- In alternativa rata unica entro il 5 luglio.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;
- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della provincia;

**VISTO** l’art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025, giusta delibera del Commissario Straordinario N. 16 del 30/03/2023;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 in data 03/04/2023, immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 02/05/2007;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**ACQUISITI:**

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

### **PROPONE**

1. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
2. di dare atto che:
  - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 188 del 18/05/2022 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
  - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
  - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
  - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto;
  - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
3. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2022 sono le seguenti:
  - 1^ rata acconto entro il 5 luglio;
  - 2^ rata acconto entro il 5 settembre;
  - 3^ rata saldo entro il 5 Novembre;
4. In alternativa rata unica entro il 5 luglio.
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**LETTA** la proposta del Responsabile del Servizio Personale;

**RITENUTA** meritevole di accoglimento;

**RITENUTO** provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnico e contabile resi dai rispettivi Responsabili di Servizio interessati, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;

**ACCERTATO** che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

**ASSUNTI I POTERI** del Consiglio Comunale conferiti gli con Decreto Prefettizio prot. n. 45723 del 09.08.2022, ai sensi dell'art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
2. di dare atto che:
  - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 188 del 18/05/2022 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
  - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
  - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
  - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto;
  - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
3. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2023 sono le seguenti:
  - 1^ rata acconto entro il 5 luglio;
  - 2^ rata acconto entro il 5 settembre;
  - 3^ rata saldo entro il 5 Novembre;In alternativa rata unica entro il 5 luglio.
4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

**Inoltre:**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**  
Provincia di Taranto

PEF 2022 - 2025			
	2023		
	Ambito tariffario: ROCCAFORZATA		
	Costi del(I) gestore(I) diverso(I) dal Comune	Costi del(I) Comune(I)	Ciclo Integrato RI (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	49.140	-	49.140
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	17.719	17.719
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	14.537	17.719	32.256
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRO	76.504	37.202	114.306
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - COG <sup>VAR</sup> <sub>11&amp;12</sub>	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - COG <sup>VAR</sup> <sub>13</sub>	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - COG <sup>VAR</sup> <sub>14</sub>	-	-	-
Proventi della vendita di materiale e di energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-
Fattore di Sharing - b	-	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale e di energia derivante da rifiuti dopo sharing - b[AR]	-	-	-
Risultati derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR <sub>2</sub>	-	-	-
Fattore di Sharing - a	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing - b[1+4a]	0,50	0,50	0,495
Risultati derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b[1+4a]AR <sub>2</sub>	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCN <sub>1</sub>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	0	30.537	30.537
Recupero della (T1a-T1max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
<b>T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 343/2021/R/RF</b>	<b>145.149</b>	<b>93.797</b>	<b>338.946</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSE	37.228	-	37.228
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	2.197	14.925	17.122
Costi generali di gestione - CGG	21.559	2.717	24.276
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-
Altri costi - CO <sub>41</sub>	59	-	59
Costi comuni - CC	23.814	17.642	41.456
Ammortamenti - A <sub>amm</sub>	44	-	44
Accantonamenti - A <sub>acc</sub>	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>uc</sub>	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	44	-	44
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - COG <sup>FIS</sup> <sub>11&amp;12</sub>	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - COG <sup>FIS</sup> <sub>13</sub>	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR - COG <sup>FIS</sup> <sub>14</sub>	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>1</sub>	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	0	6.465	6.465
Recupero della (T1a-T1max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
<b>T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 343/2021/R/RF</b>	<b>41.084</b>	<b>24.107</b>	<b>65.191</b>
<b>T1a+ T1Va + T1Va prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 343/2021/R/RF</b>	<b>201.275</b>	<b>108.604</b>	<b>369.879</b>
<b>T1a+ T1Va + T1Va dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 343/2021/R/RF</b>	<b>201.275</b>	<b>112.444</b>	<b>313.719</b>
<b>Grandezze fisco-tributarie</b>			
raccolta differenziata - R <sub>1</sub>	0	0	64%
Costo unitario effettivo - CUE <sub>eff</sub> (€/centogram)	0	0	493,01
Benchmark di riferimento (€/centogram) (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	43,80
<b>Coefficiente di produttività</b>			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y <sub>1</sub>	0	0	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>	0	0	0,00
<b>Totale - y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di produttività - (1+ y)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>			
σ <sub>1</sub>	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X	0	0	0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - Q <sub>1</sub>	0	0	0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P <sub>G</sub>	0	0	0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 114/20 - C <sub>114</sub>	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	0	0	1,40%
(1+p)	0	0	1,0144
Σ <sub>1</sub>	0	0	319.170
Σ <sub>2</sub>	0	0	219.290
Σ <sub>3</sub>	0	0	89.430
Σ <sub>4</sub>	0	0	308.779
Σ <sub>5</sub> / Σ <sub>4</sub>	0	0	1,0337
Σ <sub>5max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (Σ <sub>4</sub> -Σ <sub>5max</sub> )	0	0	513.719
T1a dopo distribuzione della (Σ <sub>4</sub> -Σ <sub>5max</sub> )	145.149	65.357	338.836
T1Va dopo distribuzione della (Σ <sub>4</sub> -Σ <sub>5max</sub> )	61.084	24.107	65.191
<b>T1a+T1Va dopo distribuzione della (Σ<sub>4</sub>-Σ<sub>5max</sub>)</b>	<b>201.275</b>	<b>112.444</b>	<b>313.719</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte variabile	0	0	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte fissa	0	0	-
<b>T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.536</b>
<b>T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.3/DIR/2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.191</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.3/DIR/2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.719</b>
<b>ARVRS ed eme Ciclo Integrato RI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



COMUNE DI ROCCAFORZATA  
Provincia di Taranto

N. occupanti	K quota fissa	Tariffa fissa	K quota variabile	Tariffa variabile
1 OCCUPANTE	0,75	€ 0,6256	0,60	€ 126,2000
2 OCCUPANTI	0,88	€ 0,7340	1,40	€ 294,4700
3 OCCUPANTI	1,00	€ 0,8341	1,80	€ 378,6000
4 OCCUPANTI	1,08	€ 0,9008	2,20	€ 462,7400
5 OCCUPANTI	1,11	€ 0,9259	2,90	€ 609,9700
6 OCCUPANTI e oltre	1,10	€ 0,9175	3,40	€ 715,1400

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività	Ka	Tariffa fissa	Kb	Tariffa variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,29	€ 0,2705	2,54	€ 0,7227
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,44	€ 0,4104	3,83	€ 1,0897
STABILIMENTI BALNEARI	0,66	€ 0,6156	5,80	€ 1,6502
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	€ 0,3171	2,97	€ 0,8450
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,01	€ 0,9420	8,91	€ 2,5351
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	€ 0,7928	7,51	€ 2,1368
CASE DI CURA E RIPOSO	0,89	€ 0,8301	7,80	€ 2,2193
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,90	€ 0,8394	7,89	€ 2,2449
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,44	€ 0,4104	3,90	€ 1,1096
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,94	€ 0,8767	8,24	€ 2,3445
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,02	€ 0,9514	8,98	€ 2,5550
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,78	€ 0,7275	6,85	€ 1,9490
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	€ 0,8488	7,98	€ 2,2705
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,41	€ 0,3824	3,62	€ 1,0300
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,67	€ 0,6249	5,91	€ 1,6815
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,54	€ 5,1672	48,74	€ 13,8676
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	4,38	€ 4,0852	38,50	€ 10,9541
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,57	€ 0,5316	5,00	€ 1,4226
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,14	€ 1,9960	18,80	€ 5,3490

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0,34	€ 0,3171	3,00	€ 0,8536
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,02	€ 0,9514	8,95	€ 2,5465

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario  
Daniela BUCCOLIERO

Il Segretario Comunale  
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA  
MEMMOLA IMMACOLATA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE**

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A.è divenuta esecutiva

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs.  
n. 267/2000

B.è stata pubblicata in data 12/04/2023 (N. 186 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.roccaforzata.ta.it](http://www.comune.roccaforzata.ta.it) per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Roccaforzata, Li 12/04/2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
Angelo D'Angiulli